TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 217

Obbligatorietà del contrassegno; cambio dei contrassegni deteriorati

Entro il 1° marzo tutti i veicoli, che circolano sulle strade provinciali, comunali e consorziali devono essere muniti del contrassegno, di cui al precedente articolo, comprovante il pagamento della tassa per l'anno in corso. (2) E' ammesso il cambio dei contrassegni deteriorati, mediante il pagamento di un corrispettivo fisso di lire cinque. All'atto della consegna del nuovo, l'esattore ritira il contrassegno deteriorato.

Versione in vigore dal 2 luglio 1932, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il Regio D.L. 26 maggio 1932, n. 610, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2039, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che per il solo anno 1932 il termine di cui al presente articolo e' prorogato di quattro mesi.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-217-obbligatorieta-del-contrassegno-cambio-dei-contrassegni-deteriorati/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it